

STUDIO
BOIDI CECCHETTI E ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI

Dott. Giovanni Boidi
Dott. Piero Cecchetti
Dott. Concetta Bonaffini
Dott. Claudia Sgualdino
Dott. Francesca Colonna

Dott. Maurizio Orsi
Dott. Stefano Angelino
Dott. Elena Scriboni
Dott. Fabrizia Riva

Via Pietro Micca n.20
10122 - Torino

Tel. +39 011 0922.922
Tel. +39 011 5612.555
Fax +39 011 0922.923
Email: segreteria@bceassociati.it
Email: info@bceassociati.it

P. IVA 10428410012

Via Settembrini n. 26/a
20124 - Milano

CIRCOLARE

**Ai Gentili Clienti
Loro Sedi**

Torino, 9 aprile 2020

Circolare n. 10/2020

OGGETTO: Sospensione dei versamenti nel Decreto Liquidità

Entra in vigore oggi il Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 cosiddetto Decreto Liquidità.

Di seguito poniamo in evidenza l'aspetto relativo alla

Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi in scadenza ad aprile e maggio

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, sono sospesi i versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020, relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- all'imposta sul valore aggiunto;
- ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Non sono invece sospesi i versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (cod. 1040).

Le imprese e i professionisti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro (riferiti al periodo d'imposta 2019), **beneficiano della sospensione solo se si verifica una**

diminuzione del fatturato o dei compensi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

Per i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro (riferiti al 2019), la sospensione opera **a condizione che la diminuzione, nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019, sia almeno del 50 per cento.**

Si precisa che il confronto va fatto per singolo mese: es. marzo 2020 su marzo 2019, aprile 2020 su aprile 2019.

Per i soli versamenti IVA in scadenza ad aprile e maggio 2020, la sospensione si applica, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi, alle imprese e i professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei compensi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato dai contribuenti.

Per le attività maggiormente colpite, già previste dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e per le quali l'Agenzia delle Entrate ha reso noti i codici ATECO interessati dal provvedimento, resta ferma la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020 (con ripresa dei versamenti in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020), qualora gli stessi non rientrassero nei parametri stabiliti per fruire della sospensione prevista nei punti precedenti (riferiti alla diminuzione del fatturato o dei compensi).

Per i lavoratori autonomi e gli agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta 2019, le somme percepite nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettate alle ritenute d'acconto, previste dagli articoli 25 e 25-bis del DPR 600/73, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato e che rilascino ai sostituti d'imposta un'apposita dichiarazione, indicando la volontà di avvalersi della disposizione in esame.

I contribuenti dovranno versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

L'articolo 60 del DL n. 18/2020 ha previsto, per tutti i contribuenti, la proroga dal **16 al 20 marzo** dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli fiscali e quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

A tal riguardo, il nuovo Decreto considera tempestivi anche i versamenti effettuati entro il 16 aprile 2020 che, conseguentemente, non saranno gravati di sanzioni e interessi.

Lo Studio e i suoi Professionisti rimangono a disposizione per eventuali precisazioni o approfondimenti in merito.

Cordiali saluti.

STUDIO BOIDI CECCHETTI E ASSOCIATI